

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(VISENTINI)

di concerto col **Ministro dei Lavori Pubblici**

(NICOLAZZI)

col **Ministro del Tesoro**

(GORIA)

e col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(LONGO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 SETTEMBRE 1984

Modificazioni delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto sulle cessioni e prestazioni di taluni beni e servizi nel settore edilizio

ONOREVOLI SENATORI. — Le misure fiscali agevolative per lo sviluppo dell'edilizia abitativa disposte dalla legge 22 aprile 1982, n. 168, sono scadute il 30 giugno del corrente anno.

La legge aveva quale obiettivo quello di creare, attraverso agevolazioni in materia di imposta sul valore aggiunto, di imposta di registro e di imposta sull'incremento di valore degli immobili, le premesse per accrescere l'offerta di abitazioni sul mercato delle locazioni, per facilitare il recupero del pa-

trimonio esistente e per rilanciare l'industria edilizia incanalando le risorse immobilizzate verso impieghi più produttivi.

La proroga disposta con il decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito nella legge 27 febbraio 1984, n. 18, è venuta incontro alle istanze avanzate nel corso dell'anno 1983 dagli operatori del settore che evidenziavano come all'epoca si manifestassero ancora concrete possibilità di smobilizzo del patrimonio immobiliare. Terminato il primo semestre del corrente anno è possibile

affermare che il tempo trascorso dalla entrata in vigore della legge n. 168 del 1982 è stato certamente congruo rispetto agli obiettivi che la stessa si prefiggeva, così che sembra ora opportuno cogliere l'occasione della scadenza della vigenza della legge stessa per provvedere alla razionalizzazione della imposizione concernente l'imposta sul valore aggiunto nel settore edilizio abitativo che è attualmente interessato da tre diverse aliquote (2, 10 e 18 per cento). Del resto il settore edilizio risente di problemi di ampia portata (quali ad esempio quelli della scarsa disponibilità di aree fabbricabili e della revisione delle tecniche produttive al fine di standardizzare alcune componenti per ridurre tempi e costi di realizzazione) per i quali non poteva costituire soluzione adeguata un complesso di agevolazioni fiscali che si accompagnano sempre, oltre che ad una perdita di gettito, a difficoltà di gestione dei tributi.

È noto infatti che l'applicazione di aliquote differenziate nello stesso settore economico è causa non solo di difficoltà circa la determinazione del tributo da applicare nei casi concreti da parte degli operatori, ma comporta altresì per gli uffici una maggiore mole di lavoro in conseguenza dei più articolati controlli che si rendono necessari anche per prevenire possibili tentativi di frodi ed artifici; ciò senza considerare che la pluralità delle aliquote determina sovente oneri sugli acquisti delle materie impiegate di entità maggiore di quelli gravanti sulle cessioni dei beni finiti con la conseguenza che gli operatori vengono a trovarsi in posizioni creditorie che la struttura del tributo dovrebbe evitare.

Il disegno di legge in rassegna tende ad eliminare siffatti inconvenienti stabilendo in via generalizzata l'aliquota dell'8 per cento per le cessioni e le prestazioni relative al settore edilizio abitativo « non di lusso », con effetto dal 1° luglio 1984.

In particolare per quanto riguarda l'articolo 1 va osservato che:

con la disposizione recata al numero 1) vengono disciplinate le cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricati ad uso di abitazio-

ne « non di lusso », alla stregua dei requisiti previsti dall'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni. Il richiamo normativo (che costituisce un dato usuale per la imposizione dell'imposta sul valore aggiunto) assume però nella normativa proposta un peculiare significato che è attribuito con la dizione « indipendentemente dalla data di costruzione » e con l'omesso riferimento a particolari categorie di soggetti cedenti: in tal modo si elimina ogni disparità di trattamento fiscale per le cessioni di immobili di civile abitazione tipologicamente simili, che altrimenti sarebbero soggette ad aliquote diverse a seconda della data di costruzione degli immobili stessi e del soggetto che li cede. Se poi si aggiunge che ad identica aliquota vengono assoggettate le costruzioni rurali (così eliminando peraltro l'incertezza cui ha dato luogo l'articolo 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 891) e gli edifici che la vigente legislazione (legge 19 luglio 1961, n. 659) assimila alle case di civile abitazione non di lusso, quali scuole, ospedali, case di cura, eccetera, è evidente che la imposizione ad aliquota dell'8 per cento riguarderà tutte le cessioni di fabbricati di civile abitazione aventi requisiti di edilizia non di lusso ex articolo 13 della legge n. 408 del 1949 e gli edifici assimilati, mentre le cessioni di edifici di civile abitazione che non abbiano siffatti requisiti rimangono soggetti alla aliquota ordinaria del 18 per cento;

con la disposizione di cui al numero 2) vengono assoggettate alla stessa aliquota dell'8 per cento le cessioni di beni immobili vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, concernente la tutela dei beni di interesse artistico o storico, che, per la normativa vigente, sono sottoposte all'aliquota del 10 per cento;

mentre la disposizione di cui al numero 3 estende la aliquota sopra menzionata, in quanto necessario, alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di fabbricati sopra ricordati, con il punto 4 viene prevista la applicazione di una unica aliquota per le cessioni e le importazioni di beni e di materie

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

prime e semilavorate, forniti per l'edilizia. Si tratta di un criterio obbiettivo che supera così tutte le incertezze cui avevano dato luogo le varie disposizioni succedutesi nel tempo e che affida la identificazione dei beni (quelli cioè che si incorporano nell'immobile senza perdere la loro individualità) e delle materie prime o semilavorate alla decretazione ministeriale (strumento questo già utilizzato per la fissazione di criteri tecnici dalla legge n. 408 del 1949);

con la disposizione del numero 5 vengono sottoposte all'aliquota dell'8 per cento le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi per oggetto interventi di recupero di cui all'articolo 31 della legge 5

agosto 1978, n. 457; si tratta delle prestazioni di servizi attualmente disciplinate dall'articolo 8 del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 891, effettuate nell'ambito della disciplina della citata legge n. 457;

con la disposizione recata dal numero 6, infine, è prevista la applicazione dell'aliquota dell'8 per cento per le cessioni di aree destinate all'edilizia abitativa (che attualmente sono soggette alla aliquota del 18 per cento) al fine di evitare posizioni creditricie da parte degli operatori economici.

Con l'articolo 2 sono abrogate le disposizioni incompatibili con quelle contenute nel presente provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Sono soggette all'aliquota dell'8 per cento della imposta sul valore aggiunto:

1) le cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricati di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, degli edifici ad essi assimilati di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 1961, n. 659, e delle costruzioni rurali di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, ancorchè non ultimati e purchè ne permanga l'originaria destinazione, indipendentemente dalla data di costruzione;

2) le cessioni di immobili vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni;

3) le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relative alla costruzione di fabbricati di cui al precedente numero 1);

4) le cessioni e le importazioni di beni, materie prime e semilavorate per l'edilizia individuati con decreto del Ministro delle finanze;

5) le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi per oggetto gli interventi di recupero di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, con esclusione di quelli di cui alla lettera a) dello stesso articolo, nonchè le cessioni di fabbricati o porzioni di essi poste in essere dalle imprese che hanno effettuato gli interventi stessi;

6) le cessioni di aree destinate ad utilizzazione edificatoria per l'edilizia abitativa.

Art. 2.

Sono abrogati i numeri 1), 5) e 6) del primo comma e il secondo comma dell'articolo 8 del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 891. Sono altresì abrogate le disposizioni recate dal numero 4) del primo comma dello stesso articolo 8 concernenti le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di fabbricati e porzioni di fabbricati di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, nonchè di case rurali di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

È infine abrogata la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1980, n. 889, relativa alle cessioni di beni immobili vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni.

Art. 3.

Le disposizioni degli articoli precedenti hanno effetto dal 1° luglio 1984.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.